

RACCOLTA DELIBERE  
E MASSIME del  
Consiglio dell'Ordine di Sassari  
nella sua qualità di DIRETTIVO de  
l'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

**aggiornata al 26.02.2014**

a cura del Consigliere Segretario  
avv. Silvio Zicconi

in Tema di :

**MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE**

**LIQUIDAZIONE SPESE MEDIAZIONE –PARTE UNICA OBBL.PRINCIPALE/FIDEIUSSORE**

In sede di liquidazione definitiva delle spese e indennità di Mediazione, il Consiglio, nella sua qualità di Direttivo dell'Organismo di Mediazione del Consiglio degli Avvocati di Sassari, ha ritenuto che **l'obbligato principale ed il fideiussore aderenti congiuntamente alla procedura di mediazione** debbano reputarsi quale **unica parte**.

(delibera 13.06.2013)

**LIQUIDAZIONE SPESE MEDIAZIONE – ESCLUSO AUMENTO**

In sede di liquidazione definitiva delle spese e indennità di Mediazione, il Consiglio, nella sua qualità di Direttivo dell'Organismo di Mediazione del Consiglio degli Avvocati di Sassari, ha ritenuto che in una ipotesi di controversia in materia di responsabilità contrattuale su polizza assicurativa a garanzia di un mutuo, debba essere **escluso l'aumento dell'indennità** dovuta dalle parti aderenti alla mediazione ai sensi della lettera b) dell'art.46 del Regolamento, in quanto **l'affare oggetto del procedimento non avrebbe presentato aspetti di particolare importanza, complessità o difficoltà previsti dalla norma**.

(delibera 13.06.2013)

**LIQUIDAZIONE SPESE MEDIAZIONE - DIVISIONE**

In sede di liquidazione definitiva delle spese e indennità di Mediazione, il Consiglio, nella sua qualità di Direttivo dell'Organismo di Mediazione del Consiglio degli Avvocati di Sassari, ha ritenuto che l'indennità di mediazione dovuta da ciascuna parte nelle procedure aventi ad oggetto divisioni debba essere **commisurata con riferimento al valore della quota spettante a ciascuna di esse**, dovendo aversi riguardo all'interesse posto a base di ciascun rapporto contrattuale instaurato con l'organismo, anche nell'ipotesi di mandato plurimo (o pluralità di mandati) come nel caso di specie.

Ha altresì ritenuto che una differente interpretazione, che parametri l'indennità dovuta da ciascuna parte al valore della massa, determinerebbe un effetto moltiplicatore non rispettoso del principio di equità contrattuale riconosciuto dal nostro ordinamento; una simile differente interpretazione sarebbe in violazione dello stesso D.Lgs. n.28/2010.

(delibera 13.06.2013)

**REGOLAMENTO.**

- Sentita la relazione del Consigliere Segretario, il Consiglio, nella sua qualità di Direttivo dell'Organismo di Mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari, ritenuto di dover adeguare il proprio Regolamento a quanto stabilito dal DL n.69/13 come modificato in sede di conversione dalla Legge

n.98/2013 che entrerà in vigore il prossimo 20 settembre 2013, ritenuto altresì opportuno di meglio regolamentare i rapporti con i Mediatori e gli ausiliari anche sotto il profilo economico, con particolare riferimento alle ipotesi di loro sostituzione e di procedure espletate con il gratuito patrocinio, delibera di approvare le modifiche ed integrazioni di cui alla bozza che si allega al presente verbale **sub lettera A** per farne parte integrante e sostanziale.

(seduta 12.09.2013)

#### CIRCOLARE INFORMATIVA

- Sentita la relazione del Consigliere Segretario, il Consiglio, nella sua qualità di Direttivo dell'Organismo di Mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari delibera l'invio di una circolare a tutti gli iscritti avente ad oggetto le modifiche apportate al Regolamento nonché i punti principali della Riforma di cui al D.L. n.6972013 convertito con modifiche dalla Legge n.98/2013.

(seduta 12.09.2013)

#### COORDINATORE ORGANISMO DI MEDIAZIONE

- Sentita la relazione del Presidente, in merito all'esigenza di procedere alla nomina di un nuovo Coordinatore, stante la scadenza dell'incarico conferito all'avv. Giuseppina Salaris in data 31.03.2011, scaduto in data 31.03.2012 e prorogato tacitamente sino al 31.03.2013; ritenuto opportuno per ragioni organizzative conferire l'incarico in oggetto ad un consigliere dell'Ordine, come tale componente del Direttivo; il Consiglio nella sua qualità di Direttivo dell'ODM del COA di Sassari delibera di nominare quale Coordinatore dell'Organismo l'avv. Silvio Zicconi. Si comunichi ai mediatori e a tutti gli iscritti, eventualmente in forma di circolare e pubblici sul sito.

(seduta 12.09.2013)

#### DIRETTIVA n.3

Sentita la relazione del Consigliere Segretario, il Consiglio nella sua qualità di Direttivo dell'ODM del COA di Sassari, vista l'imminente entrata in vigore della L.98/13 delibera di adottare la seguente

#### **DIRETTIVA n.3 (del 12.09.2013)**

Fermo quanto in precedenza deliberato e oggetto di precedenti Direttive e non espressamente modificato e sostituito dalla presente:

#### 1) SEGRETERIA dell'ORGANISMO e RAPPORTI CON I MEDIATORI SEGRETERIA. APERTURA AL PUBBLICO.

- La SEGRETERIA a partire dal 24 settembre 2013 osserverà il seguente calendario e orario di apertura settimanale al pubblico: il Martedì e Giovedì dalle h.9,00 – h.11,00;
- Durante l'orario di apertura al pubblico e a condizione che ciò non costituisca intralcio per l'attività di sportello, ai Mediatori è consentito l'accesso ai locali della segreteria per la verifica dei fascicoli di loro competenza.

#### SEGRETERIA. LAVORO INTERNO

- Da lunedì 23 settembre 2013 la Segreteria rimarrà aperta, esclusivamente per lo svolgimento del lavoro interno, tutti i pomeriggi dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 e sarà accessibile esclusivamente ai Mediatori, agli Organi e al personale dell'Organismo di Mediazione. Durante detti orari di apertura non estesa al pubblico, la Segreteria è tenuta a fornire al pubblico e all'utenza in genere, esclusivamente comunicazioni e informazioni telefoniche, a mezzo fax o posta elettronica.

#### ACCESSO AL LOCALE SEGRETERIA

- I Mediatori hanno facoltà di visionare i fascicoli nel locale segreteria durante le ore pomeridiane di apertura dello stesso per l'espletamento del lavoro interno e nei giorni e orari di apertura al pubblico.

#### 2) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE DI MEDIAZIONE - RILASCIO VERBALE

Ai sensi dell'art.46 comma 9 del Regolamento e di quanto previsto dalla Legge e dal DM, l'Organismo non provvederà al rilascio di copia del verbale di accordo o mancato accordo della procedura di mediazione se non a seguito del versamento del saldo delle spese di mediazione.

La Segreteria e il Mediatore in sede di incontro sono tenuti a fornire alle parti debita informativa di quanto sopra.

La Segreteria non accetterà alcuna domanda di mediazione né adesione priva della ricevuta di versamento integrale delle spese di avvio e dei relativi accessori di legge. Ove la domanda e/o l'adesione dovessero pervenire per corrispondenza, la Segreteria dovrà procedere alla trasmissione del fascicolo al Coordinatore per gli adempimenti di cui al Regolamento (artt.25 e 35).

Ove la procedura di mediazione non si chiuda definitivamente al primo incontro con verbale negativo, il Mediatore fissa un nuovo incontro invitando contestualmente le parti a provvedere al versamento dell'acconto delle spese di mediazione nella misura di legge (€40 o 50 oltre IVA).

Il Mediatore determina il valore della lite e delle spese di mediazione dovute da ciascuna parte sottoponendo detta liquidazione al Coordinatore per il relativo visto.

Prima della conclusione del procedimento di mediazione comunica alle parti la liquidazione definitiva delle spese di mediazione e rinvia la conclusione della procedura al fine di consentire il versamento di quanto dovuto, sempre nel rispetto del termine di tre mesi per la definizione del procedimento di mediazione.

In caso di contestazioni in merito alla liquidazione e/o al valore della lite, rinvia la conclusione della procedura di mediazione sottoponendo la questione all'attenzione del Coordinatore che la porta all'attenzione del Direttivo.

### 3) SOSTITUZIONE-ESTROMISSIONE MEDIATORE

- I ritardi, la mancata presenza agli incontri e qualsiasi altra negligenza o comportamento non corretto in sede di mediazione, saranno valutati dal Direttivo ai fini dell'estromissione dagli elenchi.
- La mancata partecipazione del Mediatore ad uno o più incontri di mediazione, anche per giustificato motivo, legittima la sostituzione dello stesso da parte del Coordinatore, con provvedimento provvisorio suscettibile di revoca da parte del Direttivo, ove necessario od opportuno ai fini del regolare svolgimento della procedura mediazione.

(seduta 12.09.2013)

### DIRETTIVA n.4 (del 03.10.2013)

Fermo quanto in precedenza deliberato e oggetto di precedenti Direttive e non espressamente modificato e sostituito dalla presente:

#### RAPPRESENTANZA NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE.

Vista la normativa di legge, visto il regolamento adottato dall'Organismo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari, con particolare riferimento agli artt.23 e 32,

Nella domanda e nella dichiarazione di adesione devono essere generalizzate le Parti e i loro rappresentanti legali, con specificazione dei relativi codici fiscali.

La domanda e la dichiarazione di adesione, devono essere corredate dai titoli che giustificano il potere rappresentativo.

Tali possono essere le visure CCIAA, la copia fotostatica delle delibere condominiali o di c.d.a. o qualunque altro documento da cui si evinca l'identità del legale rappresentante e la sussistenza del potere rappresentativo con riguardo alla specifica procedura di mediazione.

In caso di Condominio negli edifici è necessaria l'allegazione di copia fotostatica della delibera con la quale sia stato conferito all'amministratore l'espresso potere di rappresentare il condominio nel procedimento di mediazione, non essendo sufficiente quella di nomina o conferma dell'amministratore.

#### ASSISTENZA LEGALE.

Vista la legge n.98/13 e l'art.19 del Regolamento la parte deve farsi assistere da un avvocato in ogni fase del procedimento.

E' pertanto indispensabile il conferimento e la produzione di **procura scritta ad un avvocato, avente espressamente ad oggetto l'assistenza e rappresentanza nel procedimento di mediazione in oggetto.** A tal riguardo si reputa sufficiente la forma della scrittura privata.

L'avvocato che partecipa alle singole sedute dev'essere munito di relativa specifica procura rilasciatagli dalla parte o da altro avvocato a cui la parte, con riguardo al medesimo procedimento di mediazione abbia conferito procura con potere di nominare suoi sostituti.

La **sostituzione** dell'avvocato nell'incontro di mediazione non è consentita se non dietro produzione di relativa apposita procura scritta, avente i requisiti della scrittura privata.

La parte comparsa personalmente all'incontro può conferire relativa procura ad un avvocato ulteriore rispetto a quello cui l'aveva conferita in sede di atto introduttivo. In tal caso potrà specificare se la procura inerisce solo il singolo incontro o l'intera attività. In tale ultimo caso, salvo diverse specificazioni, la procura si intenderà disgiunta.

Ove non possa farsi assistere da un avvocato, non potrà partecipare all'incontro.

#### SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO

Vista la Legge ed il Regolamento dell'Organismo, l'accordo dev'essere sottoscritto dalle parti personalmente o, in difetto, da procuratore speciale munito di procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Il Mediatore che rilevi il mancato rispetto di quanto previsto al primo comma è tenuto ad avvisare le parti delle conseguenze e dei rischi di legge, che le stesse intendano eventualmente assumersi. Anche in tal caso saranno dovute le spese e indennità di mediazione per intervenuto accordo, da corrispondersi nei modi e termini di cui al Regolamento e alle precedenti direttive.

**DIRETTIVA n.5 (06.02.2014)**

Con riguardo all'opportunità di addebitare i costi di corrispondenza in capo alle parti al fine di contenere gli oneri a carico dell'ODM, rinvia ogni deliberazione all'esame del bilancio consuntivo, confermando le direttive del Coordinatore, avv. Silvio Zicconi.

Per l'effetto, adotta la seguente **DIRETTIVA n.5**: le spese di corrispondenza inerenti le comunicazioni alle parti della mediazione sono poste a carico della parte che faccia richiesta di rinvio dell'incontro. E' cura ed onere della parte verificare e fornire all'OdM il recapito delle controparti e, in caso di notificazioni irregolari, procedere ai relativi rinnovi.

(seduta 06.02.2014)